SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1926)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI, PASQUINO, GIUGNI, SPANO Ottavio, DE CATALDO, VASSALLI, CASTIGLIONE, FABBRI, NOCI e BUFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1986

Norme per facilitare la pratica della cremazione dei cadaveri

ONOREVOLI SENATORI. — Con ogni probabilità tra i primi e più gravi motivi che indussero gli uomini a « bruciare » i cadaveri devono individuarsi la necessità di evitare, col fuoco, la putrefazione dei morti in battaglia e quella di eliminare con rapidità l'origine e comunque la diffusione di micidiali epidemie. Se così è stato sul piano generale, relativamente ai singoli la cremazione è stata, ed è tuttora, un trattamento riservato ai cadaveri di soggetti appartenenti alle classi privilegiate, comunque abbienti, per la dispendiosità della sua messa in atto; fatto che, a prescindere da remore ideologico-religiose ha concorso a limitarne la diffusione. È indubbio comunque che la religione cristiana, e cattolica in particolare, avendo costantemente gli aderenti a quest'ultima, sull'esempio di quanto accadde per il cadavere di Gesù Cristo, privilegiato la sepoltura, ha avuto un peso determinante nel limitarne la diffusione. Per vero, anche l'islamismo avversa la cremazione. In effetti il seppellimento « eguaglia » gli uomini, mentre lo sfarzo dei roghi « creava » distinzioni tra ricchi e poveri.

È proprio il contrario di quanto avviene adesso!

Sul finire del secolo scorso, non estraneo l'esasperato antagonismo tra la Chiesa e lo Stato seguito agli ultimi fatti dell'unità di Italia, la questione della legittimazione della cremazione venne all'attenzione di studiosi e politici. Dai favorevoli, a prescindere dalle ragioni per così dire « ideologiche », veniva rappresentata l'esigenza di ridurre le superfici di terreno destinate alle sepolture e di evitare la contaminazione (*sic*!) delle acque; dai contrari si obiettava essere la cremazione una sorta di assicurazione di impunità per i colpevoli di avvelenamento e di menomazione del culto dei morti.

Indipendentemente dalla diatriba sul merito, resta il fatto che nel 1888 la legge n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, prese in considerazione la cremazione sanzionando che essa doveva « essere fatta in crematoi approvati dal me-

dico provinciale »; che i comuni dovevano « concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi »; che le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione potevano « essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile... ».

I regolamenti di polizia mortuaria succedutisi da allora, compreso l'attuale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, hanno dedicato alla cremazione disposizioni specifiche (articoli 24, 54, 79, 80, 81 e 82) riguardanti le aree per la costruzione dei forni crematori, le modalità e le condizioni di esecuzione delle cremazioni, il loro funzionamento, conduzione, custodia, eccetera.

Tuttavia, la cremazione è considerata un « servizio speciale » e come tale è ottenibile solo previo pagamento della tariffa stabilita dal comune (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975). Secondo la terminologia delle diverse leggi finanziarie, la cremazione è, dunque, un servizio a domanda individuale e, in quanto tale, deve essere coperto, nelle tariffe deliberate dal comune, in misura non inferiore al 32 per cento del suo costo. In pratica gli oneri della cremazione vengono sostenuti da coloro che in vita destinano il proprio cadavere — con atto avente valore testamentario — al forno crematorio, avendo corrisposto la somma necessaria ad una società locale, per lo più a dimensione provinciale, per la cremazione, cui si dà libera adesione e che si fa carico degli incombenti del caso al verificarsi dell'*obitus* dell'aderente.

Come è noto, la Chiesa cattolica ha attenuato e rimosso progressivamente i propri divieti e le proprie condanne della cremazione, stabiliti dal codice di diritto canonico, col decreto del Sant'Uffizio dell'8 maggio 1963 (*De cadaverum crematione*) e poi col decreto del 15 agosto 1969 della Sacra Congregazione per il culto divino (*Ritibus exsequiarum*), che concedeva le esequie religiose semprechè la « scelta (della cremazione) non fosse dettata da contrarietà alla dottrina cristiana »; principio codificato poi nel canone 1176 del nuovo codice di diritto canonico.

Tuttavia, le diffuse riserve, per non dire ostilità, verso questa particolare, e positiva sotto ogni punto di vista, pratica di « dare sepoltura ai cadaveri » permane nonostante ogni giorno si facciano più impellenti i problemi di spazio per i cimiteri, specie nelle grandi città. Infatti è di alcune settimane fa la notizia che la giunta municipale di Genova si sta dividendo su un progetto di costruzione del « grattacielo dei morti »; una struttura che dovrebbe essere di dieci piani per accogliere diecimila cadaveri in altrettanti loculi. « Il progetto, se non ci saranno opposizioni, potrebbe essere realizzato entro il 1988... I trentacinque camposanti civici della città non sono più in grado di accogliere nuove tombe e centinaia di salme giacciono nei depositi comunali... mesi e mesi in attesa dell'inumazione » (così riporta « La Stampa » del giugno 1986). Sono evidenti le ragioni per cui tale problema potrebbe essere superato ove la pratica della cremazione trovasse maggiore diffusione.

In effetti, nel nostro Paese si effettuano poco più di 3000 cremazioni l'anno, quando in Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Cecoslovacchia, Olanda oltre la metà dei morti viene cremata. Da noi, sono le società per la cremazione a carattere filantropico ed umanitario, senza fine di lucro, che si sobbarcano l'onere di diffondere la pratica della cremazione, di costruire forni crematori, di curare la loro manutenzione e quella delle urne cinerarie. Chiaramente la loro opera non è sufficiente. È un fatto che lo smaltimento delle salme crea, specie nelle grandi città, ogni giorno di più seri problemi per l'inadeguatezza delle aree dei cimiteri e costringe ad abbreviare il turno di inumazione e ad accantonare le salme in sotterranei o ad inumarle in fosse comuni a scapito, come sempre, dei meno abbienti. Senza contare l'impossibilità di recupero dei loculi delle tumulazioni, attesa la sostanziale non decomposizione di quelle salme neppure dopo decine di anni.

Al punto in cui siamo, rimossi i divieti posti dalla Chiesa cattolica, è compito dei poteri pubblici aiutare la gente a comprendere che la cremazione è indispensabile « per restringere le città dei morti e dare spazio alle città dei vivi » e predisporre gli strumenti giuridici ed organizzativi per una sua sempre più diffusa applicazione. Il problema dello smaltimento dei cadaveri deve essere affrontato anche mediante la cremazione e a questo riguardo si impone, oltre al resto, un supporto concreto al lodevole volontariato delle società per la cremazione.

Il disegno di legge che si propone dovrebbe, in parte, corrispondere allo scopo. In esso, all'articolo 1, si parifica la pratica della cremazione, dal punto di vista ordinamentale, a quella della inumazione e della tumulazione, subordinandone l'effettuazione ad una esplicita espressione di volontà degli interessati (articolo 2); con l'articolo 3 si legittima la cremazione dei minori e degli incapaci; l'articolo 4 affronta lo spinoso problema dei cadaveri esumati o estumulati, non mineralizzati o scheletrizzati trascorso il periodo previsto, consentendo, a condizioni date, il loro incenerimento; l'articolo 5 dispone per la conservazione delle ceneri e il divieto della loro dispersione e ne sanziona la violazione ai sensi della legge penale, assimilando le stesse ai resti cadaverici; l'articolo 6 stabilisce che la cremazione deve essere effettuata gratuitamente o comunque a parità di eventuale spesa per la inumazione; con l'articolo 7 si fa carico ai comuni di provvedere alla predisposizione di templi crematori all'uopo destinando parte degli introiti derivati dalla cessione ai privati di tombe o loculi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la cremazione dei cadaveri, fatti salvi i casi di morte improvvisa o sospetta per i quali occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria, non è richiesta preventiva autorizzazione.

Art. 2.

1. La volontà di essere cremato può essere espressa mediante:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'interessato di fronte al sindaco, da produrre dagli aventi titolo al competente ufficio comunale di polizia mortuaria;

c) per coloro che all'atto della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, dichiarazione del presidente dell'associazione attestante che il defunto era iscritto alla medesima.

2. In assenza di volontà contraria formalmente espressa, può procedersi alla cremazione a richiesta scritta dei successori legittimi secondo l'ordine di cui all'articolo 565 del codice civile.

3. Per i cittadini stranieri deceduti in Italia è richiesta adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.

Art. 3.

1. La cremazione dei cadaveri dei minori e degli incapaci è consentita previa dichiarazione resa nelle forme di legge da chi esercita la potestà o la tutela.

Art. 4.

1. Le salme inumate di cui, trascorso il periodo di tempo previsto all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, non sia completato il processo di mineralizzazione, a richiesta degli aventi titolo o, in loro assenza, a giudizio del sindaco, possono essere cremate. Analogamente può procedersi in caso di estumulazione allo scadere del periodo della concessione.

2. Nel caso non risultino aventi titolo che dispongano diversamente, le ceneri sono collocate nel colombaio o nell'ossario comune di cui agli articoli 81 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 5.

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono tumulate o comunque opportunamente custodite all'interno dei cimiteri.

2. È vietata la dispersione delle ceneri. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'articolo 411 del codice penale.

Art. 6.

1. La cremazione dei cadaveri è gratuita e ad essa provvede il comune in apposite strutture e con proprio personale.

2. Nel caso in cui l'amministrazione comunale richieda per l'inumazione in campo comune una particolare tariffa, questa può essere richiesta, in misura non superiore, anche per la cremazione.

Art. 7.

1. I comuni capoluogo, e comunque con oltre centomila abitanti, sono tenuti, ove ne siano sprovvisti, a dotarsi di un tempio crematorio all'interno del cimitero, a tale fine ed alla relativa gestione destinando il 30 per cento dei ricavi annuali per le ces-

sioni ai privati dei loculi e delle tombe di famiglia.

2. I comuni aventi popolazione inferiore possono costituirsi in consorzio per la costruzione e gestione associata del tempio crematorio. In tal caso ciascun comune concorre agli oneri in proporzione ai propri ricavi specifici.